

XIX legislatura

**A.S. 1625:**

**“Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi”**

Settembre 2025  
n. 268



servizio del bilancio  
del Senato

SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it – ✉ @SR\_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2025). Nota di lettura, «A.S. 1625: "Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi"». NL268, settembre 2025, Senato della Repubblica, XIX legislatura

## INDICE

Articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c) ( <i>Sanzione amministrativa della cancellazione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali per le imprese di trasporto dei rifiuti (Lett. a); Abbandono di rifiuti (Lett. b) e c)</i> ) .....	1
Articolo 1, comma 1, lettera d) ( <i>Gestione non autorizzata di rifiuti</i> ).....	2
Articolo 1, comma 1, lettera e) ( <i>Disposizioni in materia di combustione illecita di rifiuti</i> ) ..	3
Articolo 1, comma 1, lettera f) ( <i>Disposizioni in materia di registri di carico e scarico e di formulari</i> ) .....	4
Articolo 1, comma 1, lettera g) ( <i>Spedizione illegale di rifiuti</i> ) .....	5
Articolo 1, comma 1, lettera h) ( <i>Aggravante dell'attività di impresa e delitti colposi</i> ) .....	5
Articolo 2 ( <i>Modifiche al Codice penale</i> ) .....	6
Articolo 3 ( <i>Arresto in flagranza differita</i> ) .....	7
Articolo 4 ( <i>Modifiche all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146 concernente le operazioni sotto copertura</i> ) .....	8
Articolo 5 ( <i>Modifiche all'articolo 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</i> ) .....	8
Articolo 6 ( <i>Responsabilità amministrativa degli enti in caso di commissione di reati ambientali</i> ) .....	10
Articolo 7 ( <i>Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285</i> ) .....	13
Articolo 8 ( <i>Utilizzo della Carta nazionale dell'uso del suolo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura</i> ) .....	14
Articolo 9 ( <i>Misure urgenti per il finanziamento della attività di ripristino ambientale e bonifica nella Terra dei Fuochi</i> ) .....	15
Articolo 10 ( <i>Misure urgenti per l'erogazione del contributo di autonoma sistemazione nelle zone colpite da eventi calamitosi</i> ) .....	25
Articolo 11 ( <i>Proroga dello stato di emergenza per eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nella regione Marche</i> ) .....	25



**Articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c)**  
***(Sanzione amministrativa della cancellazione dall'Albo nazionale dei gestori  
ambientali per le imprese di trasporto dei rifiuti (Lett. a); Abbandono di rifiuti (Lett.  
b) e c))***

Il comma 1 apporta modifiche al testo unico delle norme ambientali di cui al Codice previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

In particolare:

- alla lettera a) si prevede una particolare disciplina sanzionatoria per l'impresa che, esercitando abusivamente l'attività di trasporto di cose per conto di terzi, commetta una violazione delle disposizioni del codice dell'ambiente. A tal fine, all'articolo 212, si aggiunge il comma 19-ter. La novella prevede che, fermo il reato di cui all'articolo 256 che punisce l'attività di gestione di rifiuti non autorizzata, l'impresa che esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi che, essendovi tenuta, non risulta iscritta all'Albo nazionale dei gestori ambientali e commette una violazione delle disposizioni di cui al Titolo VI della Parte quarta (recante il sistema delle sanzioni del codice dell'ambiente) nell'ambito dell'attività di trasporto, è soggetta, oltre alle sanzioni previste per la specifica violazione, anche alla sanzione accessoria della sospensione da quindici giorni a due mesi dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298. In caso di reiterazione delle violazioni o di recidiva ai sensi dell'articolo 99 del codice penale, si applica la sanzione accessoria della cancellazione dall'Albo, con divieto di reinscrizione prima che siano trascorsi due anni.
- le lettere b) e c) recano poi altre modifiche finalizzate a riformare le fattispecie penali che sanzionano condotte di abbandono di rifiuti, attraverso la previsione di tre distinti reati: l'abbandono di rifiuti non pericolosi, di natura contravvenzionale, il delitto di abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari e il delitto di abbandono di rifiuti pericolosi. In particolare:
  - alla lettera b), ai nn. 1)-5) si introducono una serie di novelle all'articolo 255 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di abbandono di rifiuti non pericolosi. Al n. 1), viene sostituito il comma 1 dell'art. 255, al fine, da un lato, di inasprire il trattamento sanzionatorio applicabile alle ipotesi di abbandono di rifiuti non pericolosi, con la previsione di un'ammenda da 1.500 a 18.000 euro (in luogo della precedente compresa tra 1.000 e 10.000 euro), dall'altro lato, di introdurre una nuova disposizione concernente le ipotesi in cui l'abbandono o il deposito dei rifiuti vengano effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore. Ove ricorra tale circostanza, al conducente del veicolo si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 4 mesi, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Al n. 2), si inserisce inoltre un nuovo comma 1.1 nell'art. 255, che delinea una fattispecie distinta, in quanto riferita esclusivamente ai titolari di imprese e responsabili di enti, che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui al citato articolo 192, commi 1 e 2. Tale fattispecie contravvenzionale è punita con una sanzione più grave, consistente nell'arresto da 6 mesi a 2 anni o con l'ammenda da 3.000 a 27.000 euro. Il n. 3) sostituisce il comma 1-bis dell'art. 255, al fine di prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma da 80 a 320 euro, quando l'abbandono o il deposito riguarda rifiuti di «piccolissime dimensioni», elencati in modo non tassativo dall'art. 232-ter, ovvero i prodotti da fumo di cui all'art. 232-bis. Con il n. 4) viene inserito nell'art. 255 il comma 1-ter che consente di procedere all'accertamento delle violazioni, anche senza contestazione immediata, attraverso le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o all'interno dei centri abitati. Come specificato dalla

disposizione, competente ad applicare la sanzione amministrativa pecuniaria è il Sindaco del Comune in cui è stata commessa la violazione. Il n. 5), sostituisce la rubrica dell'art. 255 del Codice dell'ambiente in "*Abbandono di rifiuti non pericolosi*".

- alla lettera c) si introducono due nuovi reati di natura delittuosa. Il primo, previsto dal nuovo articolo 255-bis, si configura al ricorrere di ipotesi di "*Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari*". In particolare, la fattispecie ricalca quella punita dall'art. 255, sanzionando chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, del Codice dell'ambiente, abbandoni o depositi rifiuti non pericolosi, ovvero li immetta nelle acque superficiali o sotterranee. Tali condotte sono, tuttavia, punite a titolo di delitto, con la reclusione da 6 mesi a 5 anni allorché: *a)* dal fatto deriva: pericolo per la vita o l'incolumità delle persone; pericolo di compromissione o deterioramento: delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; *b)* il fatto sia commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle relative strade di accesso e pertinenze. Anche con riferimento a tale reato, viene stabilito un aggravamento del trattamento sanzionatorio rispetto alla normativa vigente, con la previsione della reclusione da 9 mesi a 5 anni e 6 mesi, ove il fatto sia commesso da titolari di imprese e responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee al ricorrere di una delle condizioni "particolari" elencate dalla disposizione. Viene, inoltre, replicata la previsione della sospensione della patente di guida, quale sanzione accessoria, applicabile nei confronti del conducente del veicolo, quando l'abbandono o il deposito dei rifiuti avvenga mediante l'utilizzo di veicoli a motore. In questo caso, la sospensione può essere disposta per un periodo compreso tra i 2 e i 6 mesi. Il secondo delitto introdotto è disciplinato dal nuovo articolo 255-ter "*Abbandono di rifiuti pericolosi*". La disposizione punisce le condotte di abbandono di rifiuti e di abbandono di rifiuti in casi particolari, già previste nei precedenti articoli 255 e 255-bis, con riferimento ai rifiuti pericolosi, stabilendo un trattamento sanzionatorio più grave, consistente: nel caso di abbandono, nella reclusione da 1 a 5 anni; nel caso di abbandono in casi particolari, nella reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni. Anche con riferimento al reato di cui all'articolo 255-ter, è prescritto un ulteriore aggravamento sanzionatorio in considerazione della qualità soggettiva degli autori – titolari di imprese o responsabili di enti. Questi ultimi sono puniti con la reclusione da 1 anno a 5 anni e 6 mesi nel caso di abbandono di rifiuti; con la reclusione da 2 anni a 6 anni e 6 mesi, nelle ipotesi di abbandono in condizioni particolari.

### **Articolo 1, comma 1, lettera d) (Gestione non autorizzata di rifiuti)**

- alla lettera d), ai nn. 1)-6) si introducono una serie di novelle all'articolo 256 che sanziona chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 29-quaterdecies, comma 1, effettui una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione e in violazione di una serie di disposizioni contenute nel medesimo Codice dell'ambiente. In particolare, il n. 1) prevede che tali condotte di gestione non autorizzata di rifiuti che, nella versione previgente, erano punite a titolo di contravvenzioni, vengono qualificate dalla disposizione in commento come delitti cui si applica la reclusione da 6 mesi a 3 anni, ovvero da 1 a 5 anni se i fatti riguardano rifiuti pericolosi; il n. 2), stabilisce un trattamento sanzionatorio più grave (reclusione da 1 anno a 5 anni previsto dal nuovo comma 1-bis dell'art. 256, quando: *a)* dal fatto derivi: pericolo per la vita o l'incolumità delle persone; pericolo di compromissione o deterioramento: delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; *b)* il fatto sia commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati

ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. Infine, un ulteriore aggravamento sanzionatorio, con la previsione della reclusione da 2 anni a 6 anni e 6 mesi, è prescritto per le ipotesi in cui, oltre a ricorrere le condizioni appena descritte, la condotta abbia ad oggetto rifiuti pericolosi. Nelle ipotesi in cui le descritte condotte di gestione non autorizzata di rifiuti siano commesse mediante l'utilizzo di veicoli a motore, con il nuovo comma 1-ter dell'art. 256, viene prescritta l'applicazione, al conducente del veicolo, della sospensione della patente di guida da 3 a 9 mesi. Infine, attraverso l'inserimento di un nuovo comma 1-quater all'interno dell'art. 256, la disposizione stabilisce che alla sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. per i reati di gestione non autorizzata dei rifiuti consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Il n. 3), abroga il comma 2 dell'art. 256, relativo alla responsabilità "titolare dell'impresa o responsabile di enti". Tale modifica è collegata all'introduzione del nuovo comma 1.1 all'interno dell'art. 255. Il n. 4), sostituisce integralmente il comma 3 dell'art. 256, al fine di qualificare come delitto il reato contravvenzionale di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata già previsto dalla disposizione modificata. In particolare, tale fattispecie viene, per effetto della novella, punita con la reclusione da 1 a 5 anni. Una cornice edittale più grave (reclusione da 1 anno e 6 mesi a 5 anni e 6 mesi) è, poi, prevista quando la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Il n. 5) inserisce un nuovo comma 3-bis nell'art. 256, un trattamento sanzionatorio più grave (reclusione da 2 a 6 anni), applicabile quando: a) dal fatto derivi: pericolo per la vita o l'incolumità delle persone; pericolo di compromissione o deterioramento: delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto sia commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. Un ulteriore aggravamento sanzionatorio, con la previsione della reclusione da 2 anni e 6 mesi a 7 anni, è prescritto per le ipotesi in cui, oltre a ricorrere le condizioni appena descritte, la discarica sia destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Inoltre, attraverso l'inserimento di un nuovo comma 3-ter all'interno dell'art. 256, la disposizione in commento stabilisce che alla sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. per i reati di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona estranea al reato. È altresì specificato che la confisca si applica fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. I nn. 6) e 7), recano modifiche di mero coordinamento ai commi 4 e 5 dell'art. 256, strettamente conseguenti alle novelle introdotte nei commi precedenti.

### **Articolo 1, comma 1, lettera e)** **(Disposizioni in materia di combustione illecita di rifiuti)**

- alla lettera e), ai nn.1)-5), si apportano modifiche all'articolo 256-bis il quale sanziona il reato di "Combustione illecita di rifiuti". In particolare, il n.1) sostituisce integralmente il comma 2 dell'art. 256-bis, prescrivendo che le pene stabilite dal comma 1 trovino applicazione anche nel caso in cui, in funzione della successiva combustione illecita dei rifiuti, vengano poste in essere le condotte di abbandono o deposito di rifiuti ovvero di immissione degli stessi in acque superficiali o sotterranee di cui all'art. 255, commi 1 e 1.1. (come modificato dall'articolo 1, comma 1 lett. b)). Il n. 2) a seguito dell'introduzione, a mezzo del presente decreto-legge, dell'art. 259-bis, che estende l'ambito di applicazione della circostanza aggravante riferita ai reati di cui agli artt. 256-, 256-bis e 259 qualora tale reato sia commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata abroga l'art. 256-bis, comma 3. Il n. 3) introduce i nuovi commi 3-bis e 3-ter all'interno dell'art. 256-bis. In particolare, il comma 3-bis prevede l'irrogazione della sanzione della reclusione da 3 a 6 anni quando dalla combustione di rifiuti non

pericolosi: *a*) deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; *b*) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 (recante definizioni in materia di siti contaminati) o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. Il comma 3-*bis* dispone, peraltro, che quando ricorre uno degli elementi sub *a*) e sub *b*) nell'ambito del delitto di combustione illecita di rifiuti pericolosi la pena è della reclusione da 3 anni e 6 mesi a 7 anni. Il comma 3-*ter* prevede un aumento di pena sino alla metà per i fatti di cui al precedente comma 3-*bis*, qualora da essi sia scaturito l'incendio. Il n. 4) modifica l'art. 256-*bis*, comma 4, stabilendo che l'aggravante prevista da quest'ultimo comma si applichi, oltre che ai delitti ex art. 256-*bis*, comma 1 anche ai fatti disciplinati dal comma 3-*bis* del medesimo articolo, come introdotto dalla disposizione in esame. Il n. 5) sopprime il primo periodo del comma 6 dell'art. 256-*bis*, il quale prevedeva l'applicazione delle sanzioni regolate dall'art. 255 (articolo modificato dal comma 1 lett. *b*)), nel caso in cui il delitto di combustione illecita riguardi i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali diversi dai rifiuti urbani.

### **Articolo 1, comma 1, lettera f)**

#### ***(Disposizioni in materia di registri di carico e scarico e di formulari)***

- alla lettera *f*), ai nn.1)-3) si interviene sull'art. 258 riguardante le sanzioni applicabili in caso di violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari nei confronti di coloro che compiono attività professionale di raccolta e trasporto di rifiuti, nonché operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti. In particolare, il n. 1) modifica la sanzione prevista dall'art. 258, comma 2 in materia di omissione ovvero tenuta incompleta del registro cronologico di carico e scarico relativo alle operazioni professionali di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti (cfr. art. 190, comma 1 Codice dell'ambiente). La presente novella innalza la cornice della sanzione amministrativa pecuniaria, prevista per tale violazione, che diventa da 4.000 a 20.000 euro. Il n. 2) inserisce il nuovo comma 2-*bis* all'interno dell'art. 258. La nuova previsione normativa introduce la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nei confronti del responsabile della violazione di cui al precedente art. 258, comma 2, conseguente alla mancata o errata tenuta del registro delle operazioni di carico e scarico. In particolare, la sospensione è da 1 a 4 mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da 2 a 8 mesi se si tratta di rifiuti pericolosi. Il n. 3) interviene sull'art. 258, comma 4, modificandone il secondo periodo. La disposizione sostituisce la previsione dell'applicazione della medesima pena stabilita per il reato di "Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico" ex art. 483 c.p. contenuta all'interno dell'art. 258, comma 4 secondo periodo con la previsione della pena della reclusione da 1 a 3 anni. Il n. 4) inserisce all'interno dell'art. 258 il nuovo comma 4-*bis*. Quest'ultimo stabilisce che alla sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. per i reati di trasporto di rifiuti pericolosi violando le norme in materia di formulario di identificazione, nonché di false indicazioni nel certificato di analisi di rifiuti (ex art. 258, comma 4, secondo e terzo periodo) consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.



**Articolo 1, comma 1, lettera g)**  
**(Spedizione illegale di rifiuti)**

- alla lettera g), ai nn. 1) e 2) si modifica l'art. 259 del Codice dell'ambiente riguardante il reato di "Traffico illecito di rifiuti", trasformando la fattispecie contravvenzionale in delitto e innovando la rubrica dell'articolo in "Spedizione illegale di rifiuti".

**Articolo 1, comma 1, lettera h)**  
**(Aggravante dell'attività di impresa e delitti colposi)**

- alla lettera h) si introduce, da un lato, il nuovo art. 259-bis che reca una circostanza aggravante che ricorre quando i fatti di "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata" (art. 256), "Combustione illecita di rifiuti" (art. 256-bis) e "Spedizione illegale di rifiuti" (art. 259) siano commessi nell'ambito dell'attività di impresa; dall'altro lato, introduce l'art. 259-ter che prevede la punibilità anche a titolo di colpa di talune fattispecie delittuose in materia di rifiuti, contemplando a tal fine una circostanza attenuante.

**La RT** si limita ad evidenziare che l'articolo reca una serie di disposizioni essenzialmente finalizzate alla riorganizzazione della tutela penale dell'ambiente, in relazione alle condotte di abbandono di rifiuti mediante modifiche al decreto legislativo n.152 del 2006, tramite disposizioni che rafforzano la risposta sanzionatoria rispetto alle varie ipotesi di reato.

In tal senso, per i profili finanziari, assicura che le disposizioni non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto incidono sulla qualificazione giuridica delle fattispecie di reato interessate dalle modifiche normative introdotte e sul trattamento sanzionatorio, che viene inasprito al fine di sanzionare più duramente i comportamenti lesivi descritti.

Per quanto riguarda gli effetti derivanti dall'esclusione di pene pecuniarie in favore della previsione di pene detentive, senz'altro più afflittive e con maggiore effetto deterrente, evidenzia i sostanziali effetti compensativi per l'erario derivanti dall'introduzione di sanzioni amministrative più elevate per fattispecie quali per l'abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni e di rifiuti di prodotti da fumo.

In proposito, assicura che all'attuazione delle norme di cui alla lettera a); alla lettera b) n. 1; alla lettera b) n.3; alla lettera c); alla lettera d) n.2, si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Analogamente, rileva che alle attività di applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria di cui alla lettera b), n. 4), il Comune provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, va preliminarmente evidenziato che le disposizioni recano alcune modifiche ed integrazioni alla normativa sanzionatoria prevista dal relativo Codice per

i reati. in materia di abbandono di rifiuti, su cui la RT assicura comunque che non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Premesso che le entrate da sanzioni<sup>1</sup> non sono scontate sui saldi, posto che la RT afferma la sostanziale compensatività derivante dalla sostituzione di pene pecuniarie con pene detentive e dall'introduzione di sanzioni amministrative più elevate per fattispecie quali per l'abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni e di rifiuti di prodotti da fumo, andrebbero forniti maggiori elementi circa le ipotesi e i dati posti alla base della stima.

## **Articolo 2** **(Modifiche al Codice penale)**

L'articolo apporta alcune modifiche al codice penale, finalizzate ad escludere la "tenuità del fatto" per la commissione di taluni reati ambientali e ad introdurre una nuova fattispecie aggravata relativa ai delitti di traffico e abbandono di materiale radioattivo e di traffico illecito di rifiuti, procedendo altresì alla rideterminazione dell'aumento di pena per tutte le circostanze aggravanti.

In particolare:

- alla lettera a), tramite l'aggiunta di un ulteriore numero (4-ter) al terzo comma dell'art. 131-bis c.p., integra, con alcuni dei reati introdotti o modificati dall'articolo 1 del provvedimento, la lista di reati per i quali è escluso che l'offesa possa essere ritenuta di particolare tenuità;
- alla lettera b), ai nn. 1) e 2) si dispone un duplice intervento sull'art. 452-sexies c.p., finalizzato a ridefinire le fattispecie aggravate del reato di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività contemplate dai commi secondo e terzo del predetto articolo. Il n. 1) sostituisce il secondo comma, prevedendo che la pena è aumentata fino alla metà quando dalle condotte derivano, oltre ai casi già previsti nel testo previgente, uno ulteriore, consistente nella commissione del fatto: in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del codice dell'ambiente; nelle strade di accesso ai predetti siti e nelle relative pertinenze. Il n. 2) in conseguenza dell'unificazione di tutte le circostanze aggravanti nel secondo comma dell'art. 452-sexies, abroga il terzo comma (che concerneva l'aggravante per le condotte da cui deriva un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone).
- alla lettera c) interviene sul delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. Si stabilisce, in particolare, un aumento della pena fino alla metà per i reati di cui ai commi primo e secondo dell'art. 452-quaterdecies c.p. quando: dalla condotta derivi il pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone; dalla condotta derivi il pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; dalla condotta derivi il pericolo di compromissione o deterioramento di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; il fatto sia commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati o nelle strade di accesso ai predetti siti e nelle relative pertinenze.

**La RT** segnala che con le norme in esame vengono apportate modifiche al codice penale soprattutto per realizzare un coordinamento normativo con le norme introdotte dall'articolo 1 del presente decreto nonché per prevedere nuovi fenomeni collegati all'inquinamento dovuto all'abbandono, combustione, discarico non autorizzato e

---

<sup>1</sup> Il capitolo interessato è il 2592 dello stato di previsione dell'entrate (*Entrate di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica*). Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S, I.G.B., Quadro di classificazione 2025, pagina 319.

traffico illecito di rifiuti ovvero per punire più gravemente le attività organizzate per il traffico di rifiuti.

Le norme sono dirette a reprimere comportamenti da cui derivano pericoli per la vita o l'incolumità di persone o animali, per l'ecosistema ambientale, per la biodiversità della flora e della fauna determinando inquinamento dell'acqua, dell'aria e del sottosuolo e pertanto, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, si conviene con la RT che le stesse norme non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### **Articolo 3** **(Arresto in flagranza differita)**

L'articolo modifica l'articolo 382-*bis* c.p.p., estendendo l'ambito di applicazione dell'istituto dell'arresto in flagranza "differita" anche a una serie di gravi reati ambientali. A tal fine, inserisce nell'articolo 382-*bis* c.p.p. un nuovo comma 1.1 – ivi prevedendosi che le disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, trovino applicazione anche nei casi di: inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.); morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452-*ter* c.p.); disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.); traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.); attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.); abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255-*bis*) abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-*ter*), attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, limitatamente alle ipotesi contemplate dai commi 1, secondo periodo, 1-*bis*, 3 e 3-*bis*), combustione illecita di rifiuti (art. 256-*bis*) e traffico illecito di rifiuti (art. 259) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (per le modifiche al decreto legislativo n. 152 si rinvia all'art. 1).

Ad ogni modo, è stabilito che l'arresto deve essere compiuto "non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto" in base all'acquisizione di documentazione video fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emergano inequivocabilmente il fatto e il soggetto che risulti aver commesso i reati ambientali indicati dalla norma.

**La RT** conferma che l'articolo apporta modificazioni all'articolo 382-*bis* c.p.p. inserendo l'ipotesi di arresto in flagranza "differita" per i reati previsti in materia ambientale di cui agli articoli 452-*bis*, 452-*ter*, 452-*quater*, 452-*sexies*, 452-*quaterdecies* c.p. nonché nei casi di nuova introduzione o modificati dall'articolo 1 del presente decreto riferiti al decreto legislativo n. 152 del 2006.

Evidenzia che la disposizione ha carattere procedurale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto ai relativi adempimenti, in particolare relativi all'impiego delle Forze di polizia, potrà provvedersi attraverso l'adozione di specifiche misure organizzative nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, non ci sono osservazioni.

#### **Articolo 4**

##### ***(Modifiche all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146 concernente le operazioni sotto copertura)***

L'articolo amplia il novero dei reati per i quali può applicarsi l'istituto della tecnica investigativa speciale delle cd. operazioni "sotto copertura". A tal fine, modifica l'articolo 9, comma 1, lettera *a*), della legge 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001), estendendo il novero dei reati per i quali opera la scriminante prevista per gli agenti e gli ufficiali delle forze dell'ordine coinvolti nelle operazioni sotto copertura.

**La RT** segnala la norma prevede l'ampliamento anche ai reati ambientali (reati di inquinamento ambientale, di morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale, di disastro ambientale, di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, di abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari, di abbandono di rifiuti pericolosi, di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di attività di gestione di rifiuti non autorizzata, di combustione illecita di rifiuti e di traffico illecito di rifiuti) dell'istituto eccezionale della tecnica investigativa speciale delle operazioni sotto copertura in quanto "reati spia" dell'operatività di gruppi criminali organizzati.

Dal punto di vista operativo, ovvero con riguardo all'impiego delle forze di polizia, l'attuazione della norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, non ci sono osservazioni.

#### **Articolo 5**

##### ***(Modifiche all'articolo 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)***

L'articolo amplia il novero dei reati per i quali può applicarsi la misura di prevenzione dell'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende prevista dal codice delle leggi antimafia. A tal fine, modifica l'articolo 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 che prevede la misura di

prevenzione dell'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende<sup>2</sup>. In particolare, la disposizione estende la possibilità di applicare la misura dell'amministrazione giudiziaria ai seguenti reati: inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.); disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.); traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p., modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), del provvedimento in esame); attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p., modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c), del provvedimento in esame); abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-*ter* del testo unico ambientale, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. c), del provvedimento in esame); attività di gestione di rifiuti non autorizzata, di attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1, secondo periodo, 1-*bis*, 3 e 3-*bis* del testo unico ambientale, introdotti dall'art. 1, comma 1, lett. d), del provvedimento in esame); combustione illecita di rifiuti (art. 256-*bis* del testo unico ambientale, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e), del provvedimento in esame); traffico illecito di rifiuti (art. 259 del testo unico ambientale, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. g), del provvedimento in esame).

**La RT** conferma che la norma apporta modificazioni all'articolo 34, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, inserendo l'ipotesi di amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle attività economiche illecite anche per i reati previsti in materia ambientale di cui agli articoli 452-*bis*, 452-*quater*, 452-*sexies* e 452-*quaterdecies* c.p. nonché nei casi di nuova introduzione o modificati dall'articolo 1 del presente decreto riferiti al decreto legislativo n. 152 del 2006.

Evidenzia che tale misura viene prevista per contrastare la criminalità organizzata, in particolare quando vi sono indizi che l'attività economica sia inquinata o agevolata da organizzazioni criminali. Questo strumento permette al tribunale di nominare un amministratore giudiziario che gestisca i beni, sequestrati o confiscati, legati a tali attività, con l'obiettivo di prevenirne l'utilizzo per scopi illeciti e, ove possibile, di ripristinarne la legalità. L'amministratore giudiziario svolge un ruolo di controllo e gestione, garantendo il rispetto delle normative, il pagamento delle tasse e la continuità aziendale, se possibile.

Rileva che le disposizioni perfezionano l'*iter* procedurale già previsto dalla normativa del codice antimafia ed introducono nuovi elementi di prevenzione relativi alla salvaguardia del patrimonio di enti, società o aziende per i quali si sia paventato il rischio di commistione con interessi di stampo mafioso o per cui sussistano sufficienti indizi di forme di intimidazione o di assoggettamento come previste dall'art. 416-*bis*

---

<sup>2</sup> La misura non ha natura ablativa ma è di tipo cautelare e temporaneo, e si configura come intervento volto a ripristinare la legalità nella gestione dell'attività economica o aziendale, garantendo nel contempo la prosecuzione dell'attività e la tutela dei lavoratori. L'amministrazione giudiziaria è disposta per un periodo iniziale non superiore a un anno, prorogabile per periodi successivi fino a un massimo complessivo di due anni. Durante tale periodo, il tribunale nomina uno o più amministratori giudiziari incaricati di esercitare tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura, allo scopo di bonificare l'attività dai condizionamenti mafiosi e di accertare la sussistenza e la consistenza del pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza. Si prevede anche la possibilità, al termine dell'amministrazione giudiziaria, di restituire l'attività economica al titolare originario qualora sia accertata la cessazione dei collegamenti con la criminalità organizzata. In alternativa, in caso di persistenza del pericolo, può essere proposta l'applicazione del controllo giudiziario o della confisca previste dal medesimo codice antimafia.

c.p., ai fini di garantire l'ordinaria attività d'impresa e tutelare i lavoratori che ivi prestano servizio.

Si tratta, comunque, di ridefinire aspetti di natura sostanziale e procedurale della normativa in materia di leggi antimafia, che disciplinano con maggiore specificità ed accuratezza attività di per sé stesse già contemplate e regolamentate, sia per quanto concerne l'ufficio giudiziario competente che per quanto concerne il pubblico ufficiale (amministratore giudiziario) chiamato dal giudice a fungere come proprio ausiliario in qualità di esperto o per meglio dire di "perito".

Pertanto, conferma l'assenza di profili di maggiore onerosità per la finanza pubblica, in quanto dette attività sono già istituzionalmente svolte dagli organi competenti. Gli importi relativi alla liquidazione del compenso dell'amministratore giudiziario sono ordinariamente posti a carico delle risorse disponibili nell'intera procedura preventiva o dell'eventuale procedura concorsuale che da questa può originarsi.

Conclude assicurando che l'espletamento delle attività giudiziarie connesse alla procedura di amministrazione dei beni in esame, potrà essere adeguatamente fronteggiata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**Al riguardo**, nel presupposto che gli importi relativi alla liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari dei beni sottoposti a sequestro saranno posti a carico delle risorse disponibili nell'intera procedura preventiva o dell'eventuale procedura concorsuale che da questa potrà originarsi, non ci sono particolari osservazioni.

## Articolo 6

### ***(Responsabilità amministrativa degli enti in caso di commissione di reati ambientali)***

L'articolo, alle lettere *a)-e)*, apporta una serie di modifiche all'articolo 25-*undecies* del decreto legislativo n. 231 del 2001, il quale disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in caso di commissione di reati ambientali. In particolare:

- alla lettera a) ai nn. 1)-3), si aumentano le sanzioni pecuniarie previste per la violazione, rispettivamente, dell'articolo 452-*bis* c.p. (inquinamento ambientale), dell'articolo 452-*quater* (disastro ambientale) dell'articolo 452-*octies* (c.d. aggravante eco-mafiosa). Il n. 4), rimodula le sanzioni pecuniarie previste per la violazione dell'articolo 452-*sexies*: nel caso di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività è prevista la sanzione pecuniaria da cinquecento a novecento quote; nelle ipotesi aggravate invece è prevista la sanzione pecuniaria da seicento a milleduecento quote. Il n. 5) amplia la lista dei reati che danno luogo a illeciti amministrativi per gli enti, prevedendo per la violazione: dell'articolo 572-*septies* (impedimento del controllo) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; dell'articolo 452-*terdecies* (omessa bonifica) la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; dell'articolo 452-*quaterdecies* (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote. Sanzioni più elevate sono previste nei casi in cui si tratti di rifiuti ad alta radioattività (da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote) ovvero per le nuove fattispecie aggravate introdotte dalla lett. *c)* del comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge in esame (da cinquecento a mille quote);

- alla lettera b) si modifica il comma 1-*bis* dell'articolo 25-*undecies*, il quale, nella sua formulazione vigente, prevede, oltre alle sanzioni pecuniarie, anche quelle interdittive nel caso di commissione dei delitti di inquinamento e disastro ambientale dolosi, nella misura non superiore a un anno in relazione al delitto di inquinamento. In seguito alle modifiche apportate dalla norma in esame le sanzioni interdittive trovano applicazione anche nei casi di commissione dei delitti di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies*) e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies*). E' inoltre abrogata la previsione della durata massima di un anno per la sanzione interdittiva applicabile nei casi di commissione del delitto di inquinamento ambientale;
- alla lettera c), ai nn. 1)-5) si apportano una serie di modifiche al comma 2 dell'articolo 25-*undecies* del testo unico ambientale (TUA), di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, che disciplina la responsabilità dell'ente per i reati contemplati dal medesimo testo unico. In particolare, ai nn. 1-3) si interviene:
  - inasprendo le sanzioni già contemplate per alcune condotte. In particolare è prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria: da trecento a quattrocentocinquanta quote in caso di raccolta, trasporto recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione e in violazione di una serie di disposizioni contenute nel medesimo Codice dell'ambiente (comma 1, primo periodo dell'art. 256 TUA); da quattrocento a seicento quote in caso di raccolta, trasporto recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione e in violazione di una serie di disposizioni contenute nel medesimo Codice dell'ambiente (commi 1, secondo periodo dell'art. 256 TUA) e in caso di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (comma 3, primo periodo, dell'art. 256 TUA); da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote in caso di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi (comma 3, secondo periodo, dell'art. 256 TUA);
  - introducendo nuove sanzioni pecuniarie. In particolare è prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria: da cinquecento a mille quote per la violazione dei commi 1-*bis*, primo periodo, e 3-*bis*, primo periodo dell'art. 256 TUA<sup>3</sup>; da centocinquanta a duecentocinquanta quote per la violazione dei commi 5 (attività illecite di miscelazione di rifiuti) e 6, primo periodo, (deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi) dell'art. 256 TUA. Il n. n. 4, inoltre, aumenta le sanzioni pecuniarie, innalzando il minimo da 150 a 300 quote e il massimo da 250 a 450 quote per la violazione dell'articolo 259 TUA che – come modificato dall'articolo 1 del decreto in conversione – punisce chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi di quanto stabilito dalla normativa europea. Il n. 5) abroga la lettera f) del comma 2 dell'articolo 25-*undecies* del decreto legislativo n. 231 del 2001, che prevedeva le sanzioni pecuniarie per il già abrogato articolo 260 TUA (Attività organizzate per il traffico illecito);
- alla lettera d) si inserisce nell'articolo 25-*undecies* un ulteriore comma 2-*bis* che prevede che nei casi di delitti di abbandono di rifiuti non pericolosi (art. 255-*bis* TUA) e pericolosi (255-*ter* TUA); di attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 TUA) e di spedizione illegale di rifiuti (art. 259 TUA) punibili a titolo di colpa (ex art. 259-*ter* TUA) si applichino le medesime sanzioni previste per le condotte punite a titolo di dolo diminuite da un terzo a due terzi;

---

<sup>3</sup> Il comma 1-*bis* primo periodo dell'art. 256 TUA punisce la gestione illecita di rifiuti quando dal fatto deriva: pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento ambientale ovvero la gestione riguarda siti contaminati o potenzialmente contaminati. Il comma 3-*bis* primo periodo, invece punisce la realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata quando dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento ambientale ovvero la gestione riguarda siti contaminati o potenzialmente contaminati; da seicento a milleduecento quote per la violazione dei commi 1-*bis*, secondo periodo, e 3-*bis*, secondo periodo dell'art. 256 TUA.

- alla lettera e) si modifica il comma 7 dell'articolo 25-*undecies* e si prevede l'applicabilità di sanzioni interdittive:
  - per una durata non superiore a sei mesi per le ipotesi presupposto di cui all'articolo 137, commi 2, 5 e 11 TUA (carenza di autorizzazione allo scarico di acque industriali contenenti sostanze pericolose; superamento dei valori limite di scarico di acque pericolose; scarico non autorizzato nel suolo, sottosuolo e acque sotterranee) e di cui agli articoli 8 commi 1 e 2 e 9 del decreto legislativo n. 202 del 2007 (rispettivamente inquinamento doloso e inquinamento colposo);
  - per una durata non superiore a un anno nei casi di condanna per i reati di attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 TUA), di combustione illecita di rifiuti (art. 256-*bis* TUA) e di spedizione illegale di rifiuti (art. 259 TUA).

Si prevede poi l'applicazione della sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività quando l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.), disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.), traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.) e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.), di attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 TUA), combustione illecita di rifiuti (art. 256-*bis* TUA) e di spedizione illegale di rifiuti (art. 259 TUA) e di inquinamento doloso (art. 8 del decreto legislativo n. 202 del 2007).

**La RT** ribadisce che l'articolo apporta diverse modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sulla responsabilità da reato dell'ente e in particolare all'articolo 25-*undecies*, dedicato alle sanzioni penali in materia ambientale.

In particolare, vengono aumentate in maniera corrispondente tutte le quote minime e massime delle sanzioni pecuniarie previste dalla lettera *a)* alla lettera *e)* del primo comma dell'articolo 25-*undecies*. Vengono aggiunte dopo la lettera *e)*, le lettere *e-bis)*, *e-ter)*, *e-quater)* che introducono l'aumento delle quote delle sanzioni pecuniarie per i reati di "impedimento del controllo", "omessa bonifica" e "attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti", con contestuale applicazione a quest'ultimi reati anche delle sanzioni interdittive previste dal comma 1-*bis*.

Al comma 2, dopo la lettera *a)*, introduce le lettere *a-bis)* e *a-ter)* contenenti le previsioni delle sanzioni pecuniarie per gli introducendi reati di cui ai neo-articoli 255-*bis* e 255-*ter* di cui al D.Lgs. 152 del 2006. Si sostituisce altresì la lettera *b)*, con la previsione di un aumento di tutte le quote delle sanzioni pecuniarie previste dal reato di "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata" di cui all'articolo 256 del decreto legislativo n.152 del 2006. Dopo la lettera *b)* viene aggiunta la lettera *b-bis)*, la quale apporta un aumento delle sanzioni pecuniarie previste dal reato di "combustione illecita di rifiuti" e per quello di "traffico illecito di rifiuti", di cui agli articoli 256-*bis* del T.U.A.

Sempre al comma 2, viene abrogata la lettera *f)* e si introduce, dopo il comma 2, un nuovo comma "2-*bis*)", con il quale si rapporta il contenuto della circostanza attenuante, di cui al nuovo articolo 259-*ter*, alle ipotesi appena elencate.

Infine, si riformula la disciplina contenuta del comma 7, con l'aggiunta delle corrispondenti modifiche apportate alle previsioni di cui ai commi precedenti, e si specifica l'applicazione della sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva



dall'esercizio dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati per lo scopo di cui ai reati appena indicati.

L'articolo si limita a prevedere aumenti delle misure edittali e nuove fattispecie sanzionatorie per i reati di nuova introduzione, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001 per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per i reati ambientali.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, convenendo con la RT che le disposizioni si limitano a prevedere aumenti delle misure edittali e nuove fattispecie sanzionatorie per i reati di nuova introduzione, da cui non potranno che derivare nuove o maggiori entrate per il bilancio dello Stato, non ci sono particolari osservazioni.

## **Articolo 7**

***(Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)***

La norma modifica l'articolo 15 del Codice della strada, recante l'elenco degli atti vietati su tutte le strade e le loro pertinenze. In particolare:

- viene sostituita la lettera f), al fine di prevedere tra i comportamenti vietati quello di “insudiciare e imbrattare la strada o le sue pertinenze con oggetti o materiali di qualsiasi specie diversi dai rifiuti”, laddove in precedenza era vietato depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare la strada e le sue pertinenze. Inoltre, sono escluse le ipotesi di occupazione abusiva della sede stradale, la cui disciplina e regime sanzionatorio sono previsti dall'articolo 20 del Codice;
- viene sostituita la lettera f-bis) al fine di specificare la tipologia di rifiuti che è vietato gettare dai veicoli in sosta o in movimento, richiamando anche i relativi novellati articoli del Codice dell'ambiente. Nel dettaglio, si prevede il divieto di depositare o gettare da veicoli in movimento o in sosta piccoli rifiuti non pericolosi sulla strada, quindi mozziconi dei prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni, di cui ai novellati articoli 232-bis e 232-ter del Codice dell'ambiente. Restano salvi i casi di cui agli articoli 255, 255-bis e 256 del medesimo Codice, che recano la tutela penalistica contro l'abbandono e il deposito di rifiuti non pericolosi e l'attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

Inoltre, la norma modifica l'articolo 201 del Codice della strada, in materia di notificazioni delle violazioni, inserendo il comma 5-*quater*, con il quale si estende anche all'accertamento delle violazioni del divieto di insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), la possibilità di non procedere alla relativa contestazione immediata, laddove le violazioni in questione siano accertate attraverso la visione delle immagini. Pertanto, si dispone che a tal fine possano essere utilizzate le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza installati lungo le strade poste fuori o all'interno dei centri abitati.

**La RT** afferma che con la presente disposizione, unitamente all'articolo 1, comma 1, lett. b) n. 3 dello schema di provvedimento, viene razionalizzata la vigente disciplina in tema di getto o abbandono di rifiuti sulla strada, condotta sanzionata sia dal testo unico ambiente che dal codice della strada, con l'introduzione della sanzione delle condotte di

abbandono o deposito di piccoli rifiuti poste in essere fuori dalla strada, con o senza l'impiego di veicoli, o sulla strada dai pedoni.

Per la RT, la disposizione presenta carattere procedurale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, tenuto conto del carattere procedurale della disposizione, non si hanno osservazioni da formulare.

## **Articolo 8**

### ***(Utilizzo della Carta nazionale dell'uso del suolo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura)***

La norma prevede per gli organi competenti la possibilità di utilizzare i dati, le ortofotografie e le informazioni contenute nella Carta nazionale dell'uso del suolo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per l'accertamento, nell'ambito delle attività di prevenzione e repressione, di talune condotte illecite nell'ambito del trattamento dei rifiuti, di inquinamento e disastro ambientale nonché di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività.

**La RT** afferma che la disposizione si limita a consentire l'utilizzo di un sistema informativo già esistente, sviluppato e gestito da un'amministrazione pubblica (AGEA), nell'ambito delle attività istituzionali già in essere.

La RT evidenzia che la Carta nazionale dell'uso del suolo è uno strumento già operativo, finanziato e realizzato nell'ambito della gestione dei fondi della Politica Agricola Comune (PAC) 2023–2027, quindi già coperto da risorse proprie e vincolate all'attuazione delle politiche agricole e ambientali.

L'infrastruttura tecnologica, la piattaforma digitale, i database e i flussi di aggiornamento sono già attivi e funzionanti, in quanto strumentali all'attività ordinaria di AGEA nella determinazione degli aiuti spettanti agli agricoltori. Non sono previste nuove spese per lo sviluppo di software, acquisizione di dati o formazione di personale, poiché si tratta di integrare funzionalmente l'accesso ai dati a beneficio di altri soggetti pubblici (ad es. autorità giudiziaria, ARPA, ISPRA, enti locali), già dotati di professionalità interne.

La norma non introduce nuovi adempimenti, oneri o procedure gestionali a carico dell'AGEA, né richiede modifiche organizzative o potenziamento delle strutture esistenti. L'Agenzia continuerà a svolgere le sue attività ordinarie nei limiti delle proprie competenze e dotazioni.

L'utilizzo dei dati da parte di altri soggetti pubblici avverrà secondo modalità di cooperazione amministrativa e accesso ai dati già previste, nel rispetto delle norme sulla trasparenza e sulla protezione dei dati personali.

In conclusione, la RT sottolinea che le disposizioni in esame, prevedendo l'accesso e l'utilizzazione, da parte di più amministrazioni, del patrimonio informativo contenuto della Carta nazionale pubblico, presentano esternalità positive sul terreno della repressione penale, ma non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, tenuto conto dei chiarimenti forniti dalla RT, andrebbe unicamente assicurato che i soggetti pubblici utilizzatori dei dati contenuti nella Carta nazionale dell'uso del suolo, per l'accesso al sistema non necessitano di particolari interventi di adeguamento ai propri sistemi, escludendo qualsiasi onere a carico della finanza pubblica.

## **Articolo 9**

### ***(Misure urgenti per il finanziamento della attività di ripristino ambientale e bonifica nella Terra dei Fuochi)***

Il comma 1 autorizza la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2025 al fine di consentire al Commissario unico per la bonifica delle discariche e dei siti contaminati di realizzare gli interventi per la bonifica dell'area denominata "Terra dei fuochi" ad esso affidati, ivi compresi quelli di rimozione dei rifiuti abbandonati in superficie.

Il comma 2 provvede agli oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserve speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Tali risorse confluiscono nella contabilità speciale intestata al Commissario unico.

Il comma 3 attribuisce al Commissario i poteri previsti dagli articoli 192, comma 3, e 244, commi 2, 3 e 4, del Codice dell'ambiente, ivi incluso l'esercizio delle azioni di rivalsa e di recupero delle somme spese nei confronti dei soggetti responsabili individuati.

**La RT** afferma che il comma 1 autorizza la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2025 ai fini della realizzazione degli interventi attribuiti al Commissario unico ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, ivi compresi quelli di rimozione dei rifiuti abbandonati in superficie.

La RT spiega poi che ai fini del corretto monitoraggio saranno attribuiti specifici CUP.

Con specifico riferimento alla rimozione nonché allo smaltimento dei rifiuti abbandonati in superficie, evidenzia che i relativi costi variano in base a diversi fattori, quali:

- la localizzazione dei rifiuti;
- l'identificazione della natura del cumulo di rifiuti, se riconducibili a rifiuti urbani o rifiuti speciali;

- le eventuali caratteristiche di pericolosità (rifiuti urbani pericolosi o rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi). Questa valutazione va ad incidere sui costi relativi alla caratterizzazione dei rifiuti e al successivo trattamento;
- la localizzazione degli impianti di trattamento di destinazione;
- i costi relativi alle analisi;
- i costi relativi alla raccolta intesa quale prelievo (ore uomo, mezzi da utilizzare) che dipende anche dalla quantità dei rifiuti abbandonati;
- i costi del trasporto;
- i costi del trattamento finale.

A titolo esemplificativo sui possibili costi, la RT riporta i prezzi unitari indicati nella gara di ottobre 2024, CIG B356399D62, bandita, con procedura aperta, dalla Regione Campania per la conclusione di un accordo quadro biennale:

- a. Selezione, caratterizzazione, carico e trasporto presso centri di recupero/smaltimento finale autorizzati, compresi i relativi oneri di smaltimento, del materiale derivante da rifiuti solidi urbani indifferenziati, pneumatici fuori uso, scarti di stoffa, materiale plastico e vitreo, materiale ingombrante, carcasse di elettrodomestici, vecchi materassi, pezzi di mobili in legno, pezzi di auto, nonché di tutte le altre tipologie di rifiuto non rientranti nelle categorie di cui ai successivi punti b, c, d ed e (compresa la pulizia finale dell'area liberata dai rifiuti) – 200,00 €/ton;
- b. Selezione, caratterizzazione, carico e trasporto presso centri di recupero/smaltimento finale autorizzati, compresi i relativi oneri di smaltimento, di terreno vegetale e roccia e di materiale derivante da attività di costruzioni e demolizioni edili, nonché di tutte le altre tipologie di rifiuto affini (compresa la pulizia finale dell'area liberata dai rifiuti) – 50,00 €/ton;
- c. Selezione, caratterizzazione, carico e trasporto presso centri di recupero/smaltimento finale autorizzati, compresi i relativi oneri di smaltimento, dei rifiuti combustibili e pericolosi (guaina bituminosa, vernici, ecc.) – 1.000,00 €/ton;
- d. Messa in sicurezza preventiva, selezione, caratterizzazione e rimozione del materiale contenente amianto rinvenuto sul terreno o presso immobili di proprietà regionale, eseguita in conformità alle norme vigenti con le seguenti procedure: spruzzatura preliminare di soluzione pellicolare a base vinilica applicata con pompe a bassa pressione; imballo delle lastre in pacchi costituiti da doppio strato di polietilene, etichettati secondo le norme che regolano il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto; carico e trasporto presso centri di recupero/smaltimento finale autorizzati, compresi i relativi oneri di smaltimento, redazione del piano di lavoro, adempimenti e pratiche ASL, redazione piani di sicurezza, indagini, prelievi, analisi, monitoraggi di massa ed ambientali e quant'altro previsto in conformità alla normativa vigente; – 2.000,00 €/ton.
- e. Carico e trasporto presso centri di recupero/smaltimento finale autorizzati, compresi i relativi oneri di smaltimento, di rifiuti organici, biodegradabili di

cucine e mense e/o di categoria 3 (sottoprodotti il cui rischio sanitario è minore o addirittura nullo, come gli scarti di macellazione e di pescheria che non possono essere utilizzati per la produzione di derrate alimentari destinate al mercato) – 250,00 €/ton;

- f. Carico con adeguati mezzi d'opera, trasporto e conferimento presso impianto autorizzato compreso oneri di conferimento previa caratterizzazione dei seguenti rifiuti: EER 19 13 02 - rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 3 19 13 01 ed EER 19 13 01\* - rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose – 1.800,00 €/ton.

Con la misura in esame riveste carattere di priorità assoluta la rimozione di 92 cumuli censiti per un totale di 17.540 tonnellate, di cui al seguente elenco di dettaglio:

Progressivo	Comune	Località	Descrizione a vista dei rifiuti abbandonati	Coordinate Google Maps NORD	Coordinate Google Maps EST	Tonn. stimate di rifiuti
1	Teverola	Piro	RSU, pneumatici fuori uso, canna fumaria in cemento amianto, attività edilizia e officina meccatronica.	41,003073	14,209849	100
2	Casaluce	Strada Vicinale Piro	RSU, parti di auto, attività edilizia e autocarrozzeria. Volume stimato di circa 45 mc. 8 mc Combusti	41,018261	14,207463	100
3	Giugliano in Campania	Strada Vianini	RSU, rifiuti combust, attività edilizie, pneumatici, onduline di eternit. Volume stimato di circa 40 mc. 5 mc Combusti	40,946133	14,15698	80
4	Castel Volturno (AREA PRIVATA)	Seponi	guaina - inerti - ingombranti - RAEE - plastica - pneumatici - onduline fibrocemento.	41,041306	13,962727	20
5	Castel Volturno	via Occidentale	guaina - inerti - ingombranti - rifiuti tessili - plastica - pneumatici - RAEE	41,0194559	13,9716549	20
6	Villa Literno/Giugliano in Campania	SP 131 Trentola-Ischitella	rifiuti combust - ingombranti - vetro - plastica etc...	40,9737778	14,1069444	40
7	Villa Literno	sotto Asse Mediano	rifiuti combust - ingombranti - inerti etc...	41,00425	14,011222	20
8	Villa Literno	sotto Asse Mediano	ingombranti - inerti - rifiuti tessili - RAEE - plastica.	40,978144	14,0214167	40
9	Casandrino	Via Lavinaio	scarti tessili, plastica, carta, scarti edili, pezzi di auto meccaniche e di carrozzeria Volume stimato di circa 300 mc.	40,925972	14,244357	600
10	Caivano	Via Scotta	auto rubate, pezzi di auto meccaniche e di carrozzeria Volume stimato di circa 100 mc. Combusti	40,94681	14,31729	200
11	Napoli	Via Vicinale Volo dell'Angelo	pneumatici fuori uso Volume stimato di circa 200 mc. Combusti	40,83866	14,18005	400
12	Caivano	località Provinciale Gaudiello	auto rubate, pezzi di auto meccaniche e di carrozzeria Volume stimato di circa 50 mc. Combusti	40,94855	14,32858	100
13	Napoli	Via Mastellone Via Cimitero a Scampia	rifiuti ingombranti, urbani	40,84292	14,32730	200
14	Casoria	Via San Salvatore	rifiuti ingombranti, urbani, estintori	40,899884	14,312886	400
15	Caivano	Via Vicinale Provinciale 87	rifiuti ingombranti, urbani	40,99797	14,32586	100
16	Melito di Napoli	Via Vicinale detta Militiello	rifiuti ingombranti, urbani	40,91609	14,24615	200

Progressivo	Comune	Località	Descrizione a vista dei rifiuti abbandonati	Coordinate Google Maps NORD	Coordinate Google Maps EST	Tonn. stimate di rifiuti
17	Giugliano in Campania	Cinistrelli/Resit	rifiuti da demolizione, rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e non	40,949722	14,121709	100
18	Giugliano in Campania	Via Carrafiello	rifiuti da demolizione, rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e non	40,945976	14,080046	100
19	Trecase	Via Pisacane	ingombranti - rifiuti urbani - rifiuti edili - guaine asfalto - R.A.E.E.	40,7876331	14,4355245	30
20	Boscotrecase	Via Argano	ingombranti - rifiuti legnosi - rifiuti edili - R.A.E.E. - rifiuti urbani	40,7877382	14,4522089	10
21	Terzigno	Via Carpiti II	urbani, ingombranti, R.A.E.E., rifiuti edili, p.f.u	40,789172	14,479307	20
22	Terzigno	Via Calamone	Ingombranti - Parti Di Autovetture - Rifiuti Plastici - Rifiuti Urbani - R.A.E.E.	40,787101	14,488374	20
23	Terzigno	Via Vicinale Riserva	cartongesso ammalorato - rifiuti urbani - rifiuti edili - un'autovettura combusta; rifiuti da attività agricole,	40,779669	14,498864	30
24	Terzigno	Via Mauro Vecchio	rifiuti edili, R.A.E.E., rifiuti legnosi, rifiuti plastici, ingombranti, rifiuti ferrosi	40,79865	14,485569	300
25	San Giuseppe Vesuviano	Pianillo	rifiuti speciali derivanti dalla demolizione di autovetture, RAEE, tessuti	40,819454	14,524503	100
26	San Giuseppe Vesuviano	Pianillo	Vetro	40,817562	14,526210	60
27	Ottaviano	Cupa San Giovanni	rifiuti tessili	40,849729	14,468703	30
28	Pollena Trocchia	Carcavone/Grottole	pezzi di auto	40,845460	14,397696	300
29	Massa di Somma	Via Vicinale Monte	pezzi di auto	40,845219	14,389004	300
30	Torre del Greco	Montagnelle 2	residui lavori edile	40,785734	14,430174	20
31	Ercolano	Novelle di Castelluccio	plastica, legno, RAEE	40,835374	14,371538	20
32	Napoli	Viale delle Resistenza	rifiuti ingombranti, urbani, imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose, carcasse di auto	40,903776	14,228172	10
33	Acerra		scarti di cantina, assimilabili a legno, plastiche varie, buste non trasparenti e piene, porzioni di divani, fascine in plastica di persiane rotte, e scarti di lavorazione di asfalto in consistente quantità, motoria di autovettura, plastiche di interni auto bidoni esausti di olio ed altro	40°56'40.6"N 14°23'59.1"E		150
34	Acerra		carcasse di auto sezionate, depauperate e date alle fiamme	40°56'35.9"N 14°20'49.4"E		100
35	Acerra		rifiuti di vario genere, provenienti da scarti di cantina, assimilabili a legno, plastiche varie, buste non trasparenti e piene, porzioni di divani, fascine in plastica di persiane rotte, e scarti di lavorazione di asfalto in consistente quantità, motori di autovettura, carcasse di auto, plastiche di interni auto bidoni esausti di olio ed altro.	40°55'21.9"N 14°21'49.0"E		150
36	Pignataro M.	diversi punti ai margini della strada in agro di Pignataro Maggiore (CE) adiacente la linea FS e sotto il ponte del cavalcavia della SP 93	diversi cumuli di materiali eterogenei che da anni vengono sistematicamente abbandonati e successivamente dati alle fiamme carcasse di auto sezionate, depauperate e date alle fiamme			150
37	Acerra		carcasse di auto sezionate, depauperate e date alle fiamme	40°55'23.0"N 14°21'42.0"E		150

Progressivo	Comune	Località	Descrizione a vista dei rifiuti abbandonati	Coordinate Google Maps NORD	Coordinate Google Maps EST	Tonn. stimate di rifiuti
38	Acerra		rifiuti di vario genere, assimilabili a frigoriferi, plastiche bituminose, secchi di vernici, pneumatici, legno, buste di plastica non trasparenti e piene, scarti di lavorazioni murarie,	40°56'43"N 14°20'50"E		150
39	Acerra		rifiuti di vario genere, accumuli di buste nere, plastiche bituminose, scarti di lavorazione in muratura	40°57'04"N 14°21'07"E		150
40	Acerra		rifiuti di vario genere, provenienti da scarti di cantina, assimilabili a legno, plastiche varie, buste non trasparenti e piene, porzioni di divani, fascine in plastica di persiane rotte, e scarti di lavorazione di asfalto	40°57'15"N 14°21'16"E		150
41	Acerra	Contrada grotta reale.	autovettura apparentemente integra, in posizione rovescio lungo il tratto del fosso di Contrada Grotta reale	40°59'42.4"N 14°22'49.5"E		100
42	Acerra		Auto incendiata e rifiuti vari	40°59'43.3"N 14°22'41.4"E		20
43	Acerra		rifiuti di vario genere, provenienti da scarti di cantina, assimilabili a legno, plastiche varie, buste non trasparenti e piene, porzioni di divani, fascine in plastica di persiane rotte e scarti di lavorazione di asfalto in consistente quantità, plastiche di interni auto**	40°56'07.0"N 14°21'49.6"E		150
44	Acerra		rifiuti di vario genere, provenienti da scarti di cantina, assimilabili a legno, plastiche varie, buste non trasparenti e piene, porzioni di divani, fascine in plastica di persiane rotte, scarti di lavorazione di asfalto in consistente quantità, motori di autovettura, plastiche di interni auto	40°56'03.8"N 14°21'46.4"E		150
45	Acerra		rifiuti di vario genere, provenienti da scarti di cantina, assimilabili a legno, plastiche varie, buste non trasparenti e piene, porzioni di divani, fascine in plastica di persiane rotte, e scarti di lavorazione di asfalto in consistente quantità, motori di autovettura, plastiche di interni auto bidoni esausti di olio	40°56'40.6"N 14°23'59.1"E		150
46	Acerra		rifiuti di vario genere, provenienti da scarti di cantina, assimilabili a legno, plastiche varie, buste non trasparenti e piene, porzioni di divani, fascine in plastica di persiane rotte, e scarti di lavorazione di asfalto in consistente quantità, motori di autovettura, carcasse di auto, plastiche di interni auto bidoni esausti di olio	40°55'21.9"N 14°21'49.0"E		150
47	Acerra		carcasse di sezionate e depauperate, inoltre sul sito sono presenti per terra segni di precedenti incendi in quanto hanno lasciato sul suolo tracce nere dovute alla combustione e accumuli di scioglimento di plastiche.	40°56'35.9"N 14°20'49.4"E		150
48	Acerra		rifiuti misti speciali e pericolosi	40°56'01.6"N 14°20'41.1"E		150
49	Acerra		rifiuti misti speciali e pericolosi, come si evince dalle foto rappresentano carcasse di auto, smantellate e depauperate per poi renderle rifiuto combusto. Il fatto è avvenuto nelle prime luci dell'alba del giorno 03.04.2025, le fi amme hanno lesionato e/o danneggiato l'infrastruttura elettrica e telefonica presente sul sito.	40°55'23.0"N 14°21'42.0"E		150
50	Acerra		spandimento di finto compost	40°59'43"N 14°22'46"E		150
51	Acerra		spandimento di finto compost	40°59'43"N 14°23'01"E		150
52	Acerra		strada di ispezione dei regi lagni trasformata in sito di abbandono rifiuti di varia natura	40°56'46"N 14°20'56"E		500
53	Acerra		strada di ispezione dei regi lagni trasformata in sito di abbandono rifiuti di varia natura	40°59'47"N 14°20'53"E		300

Progressivo	Comune	Località	Descrizione a vista dei rifiuti abbandonati	Coordinate Google Maps NORD	Coordinate Google Maps EST	Tonn. stimate di rifiuti
54	Acerra		Area di rispetto dei regi lagni. Sito oggetto di continui sversamenti di rifiuti speciali e e pericolosi. Si sottolinea che il sito nel corso degli anni è stato più volte posto sotto sequestro dalla polizia municipale per incendio doloso. Inoltre, si evidenzia che il sito a partire dal 2016 è stato oggetto di denuncia ufficiale.	40°56'42"N 14°21'01"E		300
55	Acerra		Strada di collegamento tra via Volturmo (ACERRA) e via Cinque Vie (AFRAGOLA). Sito di smaltimento di rifiuti speciali e pericolosi. L'area in oggetto si estende per circa 1 km di strada interpodereale dove si evidenzia, ai lati della strada, amianto sfibrato e guaine bituminose interessate da incendio, oltre alla presenza massiva di rifiuti di ogni genere. Si sottolinea che la predetta area è stata più volte oggetto di sequestro a seguito di incendio. si sottolinea inoltre che la medesima area viene utilizzata per lo smaltimento di veicoli rubati che spesso vengono dati alle fiamme.	40°56'44"N 14°20'52"E		300
56	Acerra		EX CAMPO ROM ABUSIVO - AREA DI SETTEMBRE Area oggetto di smaltimento e interrimento di rifiuti speciali e pericolosi. il sito, nel corso degli anni, è stato più volte oggetto di sequestro da parte della polizia municipale a seguito di incendio di rifiuti.	40°55'22"N 14°21'44"E		150
57	Acerra		EX CAMPO ROM ABUSIVO - CANDELARA Area oggetto di smaltimento e interrimento di rifiuti speciali e pericolosi. il sito, nel corso degli anni, è stato più volte oggetto di sequestro da parte della polizia municipale a seguito di incendio di rifiuti.	40°56'25"N 14°24'21"E		150
58	Acerra		EX CAMPO ROM ABUSIVO - CANDELARA Area oggetto di smaltimento e interrimento di rifiuti speciali e pericolosi.	40°56'25"N 14°24'21"E		150
59	Acerra		LOCALITA' AREA DI SETTEMBRE-ACERRA. sito oggetto di smaltimento di rifiuti speciali e pericolosi più volte dato alle fiamme	40°55'35"N 14°21'45"E		150
60	Acerra		CAMPO ROM - PANTANO Area oggetto di sversamento e smaltimento di rifiuti speciali e pericolosi, più volte dati alle fiamme. Allo stato attuale il sito si presenta con cumuli di rifiuti pronti per essere incendiati.	40°58'19"N 14°23'16"E		150
61	Acerra		EX invaso di via seminario -Acerra: AREA DENOMINATA VASCA DEL PADRE ETERNO. Il sito è stato, negli anni, utilizzato dai fratelli Rosano (proprietari) per l'asportazione di terreno per la realizzazione dell'asse di supporto viario ASSE MEDIANO. Asportazione di terreno che ha creato un invaso per una profondità di diversi metri e successivamente riempito di rifiuti speciali e pericolosi.	40°58'19"N 14°23'16"E		150
62	Acerra		area sotto gestione di ARIN (acquedotto) il sito nel corso degli anni è stato utilizzato per lo sversamento di rifiuti speciali e pericolosi. Sito più volte sottoposto al sequestro a seguito di incendio.	40°57'39"N 14°23'04"E		150



Progressivo	Comune	Località	Descrizione a vista dei rifiuti abbandonati	Coordinate Google Maps NORD	Coordinate Google Maps EST	Tonn. stimate di rifiuti
63	Acerra		VIA MURA DI PIOMBO Strada di collegamento dal centro alla periferia della città di Acerra. la strada si estende per circa 2 km di lunghezza. Su ambo i lati (cunette e scarpata) sono presenti rifiuti speciali e pericolosi, unitamente a una massiccia presenza di rifiuti urbani. Il sito è stato più volte oggetto di sequestro a seguito di incendio dei rifiuti.	40°58'02"N 14°23'23"E		300
64	Acerra		area cosiddetta "Località Porchiera" attualmente rientrante nell'area ASI di Acerra. a partire dal 1999 è stata oggetto di sversamenti e interrimenti di rifiuti speciali e pericolosi.	40°59'04"N 14°22'29"E		150
65	Acerra		sito piazzole antistante tmv. acerra sito realizzato nell'emergenza rifiuti per lo stoccaggio provvisorio di balle di rifiuti durato 17 anni " dal 2008 al 2025". sito sottoposto a sequestro per incendio rifiuti sin dall' anno 2012. si evidenzia che il percolato a causa delle griglie otturate è fuoriuscito sui terreni circostanti e nel canale adiacente. fatti denunciati in cds ai fini dell'autorizzazione aia per un nuovo stoccaggio dei rifiuti.	40°58'49"N 14°23'13"E		300
66	Acerra		fondo industriale oggetto di sequestro penale con successiva ordinanza dirigenziale / sindacale del comune di Acerra ai fini della rimozione dei rifiuti e/o bonifica dei rifiuti.	40°59'01"N 14°22'15"E		150
67	Acerra		area sottoposta a sequestro penale per presenza di rifiuti interrati emersi a seguito di scavi.	40°58'56"N 14°22'25"E		150
68	Acerra		discarica Grottareale sito agricolo oggetto di sversamento e interrimento di rifiuti speciali e pericolosi sin dagli anni 2000.	40°59'38"N 14°23'43"E		150
69	Pomigliano d'Arco		rifiuti ingombranti imballaggi in materiali misti pneumatici fuori uso rifiuti combustibili altro	40.53.39 N 14.22.09 E		150
70	Pomigliano d'Arco		legno da costruzione/demolizione paraurti in plastica o altri componenti di auto in plastica Altro	40.54.05 N 14.21.58 E		150
71	Pomigliano d'Arco		rifiuti sotterrati da legna, pericolo di rogo tossico	40.54.05 N 14.21.58 E		150
72	Pomigliano d'Arco		rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi sanitari, altri materiali in ceramica (tazze bicchieri	40.53.36 N 14.23.12		150
73	Pomigliano d'Arco		rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi sanitari, altri materiali in ceramica (tazze bicchieri	40.53.37 N 14.24.35		150
74	Pomigliano d'Arco		rifiuti urbani non differenziati plastica urbana altro	40.55.13 N 14.24.12 E		150
75	Pomigliano d'Arco		metalli ferrosi da veicoli fuori uso altro	40.55.22 N 14.23.12 E		150
76	Pomigliano d'Arco		rifiuti urbani non differenziati tv e monitor altro	40.55.14 N 14.22.29 E		150

Progressivo	Comune	Località	Descrizione a vista dei rifiuti abbandonati	Coordinate Google Maps NORD	Coordinate Google Maps EST	Tonn. stimate di rifiuti
77	Afragola		il sito si trova in Contrada Ferrarese, è rappresentato da un campo ricoperto da vegetazione dove sono stati abbandonati rifiuti speciali inquinanti come inerti e scarti di edilizia, amianto, RAEE (Frigoriferi etc) PFU. Inoltre si stanno eseguendo anche lavori di adeguamento degli scarichi e della strada, per cui per raggiungere il sito di discarica abusiva bisogna passare per i campi.	40°55'29'' N 14°20'04'' E		150
78	Afragola		il sito si trova nell'area della discarica storica della Scafarella di Afragola (NA), che rientra nelle aree da bonificare, ma non è stata mai bonificata. Consta di una discarica abusiva di rifiuti abbandonati lungo i campi, coltivati e ai margini della strada, rappresentati da Rifiuti Speciali, RAEE (come frigoriferi, materiali e parti di automobili, videocassette e parti elettroniche, stampanti e pc etc) Rifiuti speciali come PFU, inerti di edilizia di ogni genere, tessuti e 79indumenti usati, materiali agricoli come strumenti di irrigazione. I terreni intorno sono coltivati e nel momento della nostra segnalazione in piena attività.	40°55'38'' N 14°20'46'' E		150
79	Frattamaggiore		la zona D2 di Frattamaggiore risulta essere oggetto di sversamenti ed abbandono di rifiuti da anni, essendo tra le poche aree non cementificate della Città stessa. In particolare, nella zona di via Vicinale Siepe Nuova si sono riscontrati rifiuti abbandonati all'interno dei canali, con il conseguente deterioramento dell'ambiente e possibile rischio di contaminazione delle falde acquifere, oltre alla compromissione del paesaggio e dell'habitat locale.			150
80	Gricignano d'Aversa		segnalazioni generiche di abbandoni			150
81	Casal di Principe		varie segnalazioni mancano dati geografici			300
82	Caivano		lungo la strada suddetta e specie nella parte finale vi è la presenza di un gran quantità di varie tipologie di rifiuti. Essi sono sversati illegalmente da parte di ignoti e accatastati in maniera da formare il letto di combustione, da cui si può produrre un potenziale rogo tossico. i rifiuti sono costituiti da cartoni, vetro, masserizie, scarti di lavorazioni edili, rifiuti urbani, materiali speciali, pneumatici, vernici, plastica, guaine bituminose, bidoni di metallo e di plastica, sacchi con pezzi di carrozzeria, lattine di bibite di varia natura, cassoni di plastica da trasporto merce, rifiuti ingombranti (divani vecchi).	STRADA DEI REGI LAGNI CAIVANO		300
83	Caivano		<ul style="list-style-type: none"> <li>• problematica campi nomadi e gestione illecita di rifiuti;</li> <li>• fondo di proprietà di Falco Angelo (adiacenze campo nomadi via Cinquevie Loc. Padragone);</li> <li>• fondo di proprietà comunale (Area intermedia tra ex villa Moccia e Campo Nomadi);</li> <li>• fondo De Chiara Pietro, retrostante il campo nomadi (oggetto di Ordinanza Sindacale e sentenza del TAR);</li> <li>• fondo Capece (oggetto di Ordinanza Sindacale e sentenza del Tar);</li> </ul>			500

Progressivo	Comune	Località	Descrizione a vista dei rifiuti abbandonati	Coordinate Google Maps NORD	Coordinate Google Maps EST	Tonn. stimate di rifiuti
84	Caivano		in prossimità dell'area della cappella San Giorgio, situata nella frazione di Pascarola (Caivano), vi é la presenza di un gran quantità di varie tipologie di rifiuti. essi sono sversati illegalmente da parte di ignoti e accatastati in maniera da formare il letto di combustione, da cui si può produrre un potenziale rogo tossico. i rifiuti sono costituiti da: masserizie, scarti di lavorazioni edili, una carcassa di auto, rifiuti urbani, plastica, guaine bituminose, secchi di plastica, sacchi con pezzi di carrozzeria, lattine di bibite di varia natura, rifiuti ingombranti (divani usurati e/o vecchi).			200
85	Marcianise		località Borgo Chiacchio, rogo tossico di rifiuti indifferenziati sversati probabilmente da azienda che lavorano illegalmente. La discarica insiste su un terreno adibito a coltivazioni	41.01354 14.15510		150
86	Marcianise		località Borgo Chiacchio, rifiuti speciali pericolosi e non, sversati probabilmente da azienda che lavorano illegalmente. La discarica insiste su un terreno adibito a coltivazioni. La discarica si trova a cento metri dalle prime civile abitazioni	41.024390 14.276365		150
87	Marcianise		località Borgo Chiacchio, rifiuti speciali pericolosi (pneumatici e guaina bituminosa), sversati probabilmente da aziende che lavorano illegalmente. La discarica insiste sotto i piloni dello scalo merci e in caso di incendio causerà danni strutturali al tratto ferroviario.	41.005674 14.162140		150
88	Marcianise		località area ring verde, rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di ogni tipologia, anche scarti di lavorazioni edili, sversati probabilmente da aziende che lavorano illegalmente. La discarica insiste nei pressi dell'area denominata "ring verde" a ridosso di un laghetto con una discreta fauna.	41.016222 14.2827		150
89	Marcianise		accumulo di rifiuti dalla metà degli anni '90, una delle prime emergenze rifiuti, di materiale indifferenziato per una quantità pari a circe 2500 mc. Il sito insiste su una porzione di terreno confinante con altri terreni adibiti a coltivazioni. Più negli anni è stato annunciato dalla regione Campania e dai vari amministratori locali dello stanziamento di fondi per la rimozione e la relativa bonifica, ma a oggi nulla è cambiato.	41.014576 14.27068		3000
90	Marcianise		Via Giotto, realizzazione di una scuola comunale avviata negli anni '70 e mai completata, oggi è una discarica a cielo aperto che accoglie diverse tipologie di rifiuti. La struttura è stata abbandonata negli anni dalle varie amministrazioni succedutesi.	41.012293 14.171189		150
91	Giugliano in Campania		segnalazione di accumuli di rifiuti sul territorio comunale			200
92	Arzano		segnalazione di accumuli di rifiuti sul territorio comunale			200
				TOTALE		17.540

Ai fini dell'attuazione della disposizione il Commissario porrà in essere una serie di procedure ad evidenza pubblica di urgenza con dimidiazione dei termini, o ricorsi *in house*, che permetteranno di poter contrattualizzare e rendere operativi gli aggiudicatari nel massimo in 45 giorni in ragione degli speciali poteri di deroga sulle tempistiche

riconosciuti al Commissario, al fine intervenire e garantire i citati smaltimenti con urgenza ed immediatezza. L'assegnazione, tuttavia, risulta fondamentale al fine di poter indicare la fonte di finanziamento prima della indizione delle citate procedure d'urgenza ad evidenza pubblica; le relative risorse saranno conseguentemente impegnate entro il corrente anno.

In merito al comma 2, la RT oltre a descrivere la norma afferma che lo stanziamento utilizzato a copertura degli oneri reca le necessarie disponibilità.

Infine, la RT, dopo aver descritto il comma 3, evidenzia che, ad eccezione del comma 1, le disposizioni di cui al presente articolo non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto il Commissario potrà provvedervi con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, trattandosi di attività riconducibili agli ambiti di intervento del Commissario ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 25 del 2025.

Per l'esercizio di poteri di ordinanza nonché per l'esercizio delle azioni di rivalsa e di recupero delle somme spese nei confronti dei soggetti responsabili individuati (articolo 192, comma 3, e articolo 244, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006), trattandosi di attività amministrative che rientrano nelle competenze della struttura commissariale, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infine, la RT specifica che le somme spese oggetto di interventi di recupero nei confronti dei soggetti responsabili attengono agli interventi oggetto dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, pur se l'onere è limitato all'entità dello stanziamento e alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT che evidenzia la notevole variabilità dei costi per la rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati in superficie per effetto di molteplici fattori da considerare, appare opportuno che siano forniti ulteriori elementi di dettaglio, oltre a quello già fornito delle tonnellate presumibili dei rifiuti censiti da rimuovere. In particolare, all'elenco fornito, per ciascuna tipologia di rifiuto abbandonato andrebbero indicati i costi per la rimozione e lo smaltimento tenendo conto dei fattori incidenti sul costo di ciascuno di essi (localizzazione del rifiuto e dell'impianto di trattamento, la tipologia del rifiuto e il conseguente trattamento per il conferimento finale, ecc.).

Inoltre, al fine di valutare la congruità dello stanziamento, andrebbe chiarito se l'onere recato in norma afferisce unicamente alla rimozione di 92 cumuli censiti per un totale di 17.540 tonnellate, indicato dalla RT come prioritario, o riguarda l'intera attività di bonifica dell'area, di cui i cumuli indicati in RT ne rappresentano solo una parte<sup>4</sup>. Andrebbe poi chiarito se sono disponibili ulteriori risorse a legislazione vigente per la finalità in esame.

---

<sup>4</sup> L'AIR allegata all'AS 1625 in esame quantifica in 33.000 tonnellate i rifiuti abbandonati in superficie.

## **Articolo 10**

### ***(Misure urgenti per l'erogazione del contributo di autonoma sistemazione nelle zone colpite da eventi calamitosi)***

La norma interviene sull'art. 22-ter del decreto-legge n. 4 del 2022 che prevede che il contributo di autonoma sistemazione (CAS), previsto in favore dei soggetti evacuati a seguito di eventi emergenziali di rilievo nazionale, può essere prorogato, con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile su richiesta del Presidente della regione interessata, che attesti il permanere di soggetti evacuati in conseguenza del predetto evento e non ancora rientrati nelle proprie abitazioni alla data della cessazione dello stato di emergenza nonché la disponibilità delle occorrenti risorse finanziarie nelle rispettive contabilità speciali, fino al termine massimo di durata delle medesime contabilità. Il riconoscimento agli interessati del CAS è subordinato ai seguenti due requisiti:

- 1) la verifica del perdurare dell'inagibilità dell'immobile;
- 2) la richiesta dei medesimi soggetti per la concessione del contributo per la ricostruzione.

La modifica in esame stabilisce che relativamente al requisito della richiesta della concessione del contributo, la domanda di contributo per la ricostruzione dev'essere stata presentata entro la scadenza del termine fissato per la sua presentazione.

**La RT** afferma che la norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, operando nei limiti delle risorse disponibili nelle contabilità speciale aperte e prorogate per il periodo successivo alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, tenuto conto che il contributo di autonoma sistemazione può essere prorogato nei limiti delle risorse disponibili nelle contabilità speciale aperte e che la modifica recata dalla norma incide su uno dei requisiti per il riconoscimento del CAS (termine di presentazione della domanda di contributo), non si hanno osservazioni da formulare.

## **Articolo 11**

### ***(Proroga dello stato di emergenza per eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nella regione Marche)***

La norma proroga dal 17 settembre 2025 al 31 dicembre 2025 il termine dello stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino, dei comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata, e dei comuni situati nella parte settentrionale della provincia di Macerata.

**La RT** afferma che la proroga dello stato di emergenza è volta a consentire la prosecuzione dell'azione commissariale e avverrà nei limiti delle risorse già finalizzate al superamento del contesto emergenziale.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, pur se la proroga avverrà nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente stanziata per il superamento del contesto emergenziale, appare comunque opportuno che sia fornita un'illustrazione delle conseguenze finanziarie della proroga dello stato di emergenza in esame e delle risorse ancora disponibili a tal fine.



# Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Giu 2025	<a href="#">Nota di lettura n. 255</a> Schema di decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti ( <b>Atto del Governo n. 275</b> )
"	<a href="#">Nota di lettura n. 256</a> <b>A.S. 1553</b> : “Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute”
Lug. 2025	<a href="#">Nota di lettura n. 257</a> Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale ( <b>Atto del Governo n. 276</b> )
"	<a href="#">Nota di lettura n. 258</a> <b>A.S. 1561</b> : “Conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi”
"	<a href="#">Nota di lettura n. 259</a> <b>A.S. 1565</b> : “Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali”
"	<a href="#">Nota di lettura n. 260</a> <b>A.S. 1518</b> : “Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario”
"	<a href="#">Elementi di documentazione n. 7</a> Rendiconto 2024 ( <b>A.S. 1566</b> ) e Assestamento 2025 ( <b>A.S. 1567</b> )
"	<a href="#">Nota di lettura n. 261</a> <b>A.S. 1519</b> : "Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani"
"	<a href="#">Nota di lettura n. 262</a> Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95 ( <b>Atto del Governo n. 279</b> )
"	<a href="#">Nota di lettura n. 263</a> <b>A.S. 1594</b> : “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale” (Approvato dalla Camera dei deputati)
"	<a href="#">Nota di lettura n. 264</a> <b>A.S. 1054-B</b> : "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane"
"	<a href="#">Elementi di documentazione n. 7/1</a> Rendiconto 2024 ( <b>A.C. 2536</b> ) e Assestamento 2025 ( <b>A.C. 2537</b> )
"	<a href="#">Nota di lettura n. 265</a> <b>A.S. 1600</b> : “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport” (Approvato dalla Camera dei deputati)
Ago. 2025	<a href="#">Nota di lettura n. 266</a> <b>A.S. 1578</b> - Legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2025
"	<a href="#">Nota di lettura n. 267</a> <b>A.S. 1611</b> : "Conversione in legge del decreto-legge 1° agosto 2025, n. 110, recante misure urgenti per il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù"